Codice A1705A

D.D. 5 agosto 2015, n. 488

DGR n. 29-1516 del 3.6.2015 e s.m.i. Ulteriori modifiche alla determinazione dirigenziale n. 326 del 4.6.2015, recante disposizioni applicative riguardanti la presentazione condizionata delle domande per la campagna 2015 relative alle azioni 214.1 e 214.2 del PSR 2007-2013: calcolo delle riduzioni in caso di presentazione tardiva e revoche degli impegni aggiuntivi.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 29-1516 del 3/6/2015 e s.m.i., di approvare le seguenti modifiche all'Allegato, Parte seconda "Istruzioni per la presentazione delle domande e per fasi procedurali successive" alla determinazione dirigenziale n. 326 del 4/6/2015 e s.m.i., recante disposizioni per la presentazione condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di aiuto e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica) della Misura 214 del PSR 2007-2013:

1) il par. 4 "Scadenze per la presentazione tardiva delle domande" viene sostituito integralmente dal testo seguente:

<Ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) 640/2014, le domande iniziali di aiuto o di pagamento possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al loro termine ultimo di scadenza della presentazione.</p>

In considerazione della deroga recata dal reg. (UE) n. 747 dell'11.5.2015 che ha in pratica unificato il termine ultimo della domanda iniziale e delle domande di modifica, portandolo per quest'anno, al 15 giugno 2015, la presentazione tardiva è quindi ammissibile fino alle **ore 23.59.59** del **10 luglio 2015**.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione oltre l'ultimo giorno utile per essa, fissato dalla Commissione in base all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, comporta:

- per una domanda di aiuto o una domanda di pagamento: una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- per una *modifica* della domanda di pagamento: una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2015, **sono irricevibili.** In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le **ore 12** del **10 luglio 2015**.>;

- 2) nel par. 6 "Domande di revoca (art. 3 del reg. UE 809/2014)" viene inserita la frase seguente prima dell'ultimo capoverso:
- <La revoca parziale o totale può essere esercitata anche nel caso degli impegni assunti come aggiuntivi rispetto all'impegno di base ai sensi delle azioni 214.1 (Applicazione delle tecniche di produzione integrata) e 214.2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica) di cui alle presenti istruzioni>.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore dott. Gualtiero Freiburger